

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE E RIPARTIZIONE DEI BENEFICI DERIVANTI DALLA CONDIVISIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DELLA FU.SO. CERS

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1.1 - Il presente regolamento ("**Regolamento**") è adottato ai sensi dell'articolo 8 dello statuto sociale ("**Statuto**") della comunità energetica CERS - Società Cooperativa Impresa Sociale ("**CERS**") e, in applicazione di quanto previsto dal D.M. del 7.12.2023 e dalle regole tecniche del Gestore dei Servizi Energetici ("**GSE**") del 22 febbraio 2024, disciplina condizioni, criteri e modalità per la gestione e il riparto dei benefici derivanti dalla condivisione dell'energia elettrica ai Soci, a completamento, sotto questo profilo, delle disposizioni dello Statuto medesimo.

1.2 - La competenza ad approvare e modificare il Regolamento è riservata all'Assemblea ordinaria dei Soci ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto. Il Regolamento può essere modificato su proposta del Consiglio di Amministrazione che, a tal fine, deve convocare l'Assemblea dei Soci affinché deliberi in tal senso.

1.3 - È compito del Consiglio di Amministrazione garantire che il presente Regolamento sia sempre in linea con le normative vigenti, convocando l'Assemblea dei Soci per le eventuali modifiche necessarie nel più breve tempo possibile.

1.4 - Eventuali benefici economici, derivanti da ogni altro contributo o corrispettivo non sono oggetto del presente Regolamento e saranno gestiti dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dallo Statuto, dalla normativa vigente e tenuto conto delle eventuali indicazioni assembleari o dei soggetti che conferiscono tali contributi.

Articolo 2 - Contributi Economici Regolamentati

2.1 - I benefici economici di cui al comma 1.1, la cui destinazione e utilizzo sono disciplinati dal presente Regolamento, sono rappresentati da (complessivamente i "**Contributi Economici**"):

- i. tariffe incentivanti riconosciute, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 199/2021 e del Decreto MASE 7.12.2023, all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (le "**Tariffe Incentivanti**") nella disponibilità della Comunità energetica rinnovabile e sotto il suo controllo;
- ii. componenti tariffarie restituite, ai sensi dell'art. 32 comma 3 del D.Lgs. n. 199/2021, all'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (il "**Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa**") determinate ai sensi dell'art. 6.4 dell'Allegato A alla Delibera deliberazione 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente.

Articolo 3 - Principi Generali sulla Ripartizione dei Contributi Economici

3.1 - Poiché i Contributi Economici sono calcolati dal GSE tenuto conto: (i) dei profili di energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e (ii) dei profili di consumo dei punti di prelievo connessi alle porzioni di rete di distribuzione sottese alle stesse Cabine Primarie (come individuate dal GSE), i Contributi Economici **sono ripartiti tra i Soci tenuto conto dell'ubicazione degli impianti di produzione e/o dei punti di prelievo detenuti dagli stessi nelle relative Cabine Primarie di appartenenza.**

3.2 - La ripartizione dei Contributi Economici, meglio dettagliata nel presente Regolamento, viene effettuata nel rispetto dei seguenti principi generali:

- i. la distribuzione dei Contributi Economici tra i Soci non può avvenire a discapito della stabilità economica della CERS;
- ii. per ogni Socio consumatore si tiene conto del profilo del quantitativo di energia elettrica prelevata dalla rete ("**Socio Consumatore**");
- iii. per ogni Socio proprietario di impianti di produzione si tiene conto del profilo del quantitativo di energia elettrica immessa in rete ("**Socio Produttore**");
- iv. per ogni Socio Consumatore anche proprietario di un impianto di produzione si tiene conto disgiuntamente dei profili del quantitativo di energia elettrica prelevata e di quella immessa in rete ("**Socio Prosumer**");

- v. sarà cura del Consiglio di Amministrazione creare momenti di confronto coi Soci utili a capire come massimizzare i Contributi Economici nonché le risorse destinabili alle attività di carattere sociale e ambientale previste nell'art. 9.

Articolo 4 - Ripartizione dei Contributi Economici, Benefici annessi e Costi GSE

4.1 - Fatto salvo quanto altrimenti previsto nel Regolamento, ivi inclusi i limiti di cui agli art. 3.2 e 7, gli importi incassati dalla CERS a titolo di Tariffe Incentivanti saranno destinati:

- i. per il 20% a copertura dei costi di gestione e promozione della CERS e, in caso di sopravanzo, gestiti dal Consiglio per le attività previste dallo Statuto;
- ii. per l'80% come importo nella disponibilità dei Soci per le finalità descritte nel Regolamento.

Tali percentuali sono considerate al netto degli oneri richiesti dal GSE sulle diverse configurazioni di autoconsumo che, ove non trattenuti "alla fonte" prima del riconoscimento dei Contributi Economici, saranno addebitati ai Soci per competenza.

4.2 - Il Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa sarà ripartito, tempo per tempo, proporzionalmente al riparto e destino delle Tariffe Incentivanti maturate nel medesimo periodo.

4.3 - La ripartizione dell'80% (come eventualmente ridotto ai sensi delle previsioni di cui al comma 4.1) degli importi incassati dalla CERS a titolo di Tariffe Incentivanti prevede come primo step l'attribuzione, per competenza, alle diverse Cabine Primarie così per come conteggiato dal GSE e, successivamente, tra tutti i Soci Produttori e Soci Consumatori ricompresi nella medesima configurazione di tale Cabina Primaria con la seguente modalità:

- i. 30 % a beneficio dei Soci Consumatori;
- ii. 70 % a beneficio dei Soci Produttori.

Con riferimento alle singole configurazioni, ove il profilo orario dei consumi dovesse essere superiore al profilo orario dell'energia elettrica condivisa dai Soci Produttori, si prevede che, indipendentemente dal criterio di proporzionalità che potrà adottare il GSE nell'attribuzione dei Contributi Economici ai singoli POD di consumo, saranno progressivamente esclusi dai benefici descritti nel presente Regolamento i volumi orari dei consumi associati ai POD nella titolarità dei Soci con la minore anzianità associativa sino a che in tale singola ora i volumi dei consumi siano esattamente pari al volume complessivo del profilo orario dell'energia elettrica condivisa dai Soci Produttori. A pari data di iscrizione alla CERS farà fede il numero associativo del Socio titolare del POD in esame.

4.4 - Ogni Socio ha la facoltà di decidere il destino della quota spettante di Tariffa Incentivante, secondo una delle seguenti modalità:

- i. 100% ad attività di carattere sociale e ambientale previste nell'art. 9 e ricevere la quota restante secondo le modalità previste dall'art. 8 ("**Destino Prevalente Sociale**");
- ii. 50% ad attività di carattere sociale e ambientale previste nell'art. 9 e ricevere la quota restante secondo le modalità previste dall'art. 8 ("**Destino Bilanciato**");
- iii. 20% ad attività di carattere sociale e ambientale previste nell'art. 9 e ricevere la quota restante secondo le modalità previste dall'art. 8 ("**Destino Prevalente Privato**");

La scelta da parte di ogni Socio del destino della Tariffa Incentivante di propria competenza dovrà essere fatta entro 30 giorni dalla data di associazione alla CERS. Ove non specificatamente espresso, la CERS applicherà il principio di scelta del Destino Prevalente Sociale. Tale principio troverà automatica applicazione solo a seguito del riconoscimento da parte del GSE della prima tranche di Contributi Economici ricevuti dalla CERS a partire dalla sua data di costituzione.

4.5 - Sarà libera facoltà dei Soci cambiare nel tempo la propria decisione in merito alla scelta fatta ai sensi del comma 4.5. Tuttavia, le scelte non potranno essere modificate prima che siano trascorsi 12 mesi dalla scelta precedente esplicitamente espressa da parte del Socio.

4.6 - I Soci prendono atto che tutte le convezioni con terzi sottoscritte da CERS per prodotti o servizi proposti a beneficio dei Soci potranno avere condizioni di vantaggio tanto maggiori quanto più le scelte dei Soci medesimi sulle Tariffe Incentivanti saranno indirizzate al Destino Prevalente Sociale. A tal proposito faranno fede le dichiarazioni esplicitamente espresse da singoli Soci; in assenza di esplicita dichiarazione, si applicheranno le medesime condizioni di vantaggio riservate a Soci che hanno scelto l'opzione del Destino Privato sino a quando il meccanismo del Destino Prevalente Sociale previsto per mancata espressione da parte del Socio non si sia effettivamente concretizzato a valle della ricezione delle Tariffe Incentivanti da parte del GSE.

4.7 - Fatto salvo quanto altrimenti specificato nel Regolamento, sarà facoltà del Socio, nei limiti delle normative vigenti e dei regolamenti interni della CERS, indicare al Consiglio di Amministrazione una proposta di finalità della parte di Tariffe Incentivanti da questo destinate ad attività di carattere sociale e ambientale previste ai sensi nell'art. 9 e nelle modalità previste all'articolo 9.

Articolo 5 - Limiti Generali alla Riparazione dei Contributi Economici

5.1 - Può farsi luogo a ripartizione dei Contributi Economici ai Soci a condizione che dall'attribuzione degli stessi non derivi una perdita per la CERS. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei Contributi Economici incassati dalla CERS sia inferiore ai suoi costi di gestione, sono del tutto escluse le erogazioni in favore dei Soci.

Articolo 6 - Ricavi da Energia Elettrica da Impianti nella Disponibilità della CERS

6.1 - Nel caso in cui alla CERS venissero riconosciuti ricavi derivanti dal ritiro di energia elettrica immessa in rete e prodotta da impianti nella disponibilità e controllo della CERS, questi saranno gestiti secondo quanto previsto dall'Allegato A alla Delibera n. 280/2007 e successive modifiche dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente.

6.2 - Gli importi spettanti alla CERS ai sensi del precedente comma avranno destinazioni diverse a seconda della proprietà dell'impianto:

- i. se di proprietà di uno o più Soci che abbiano conferito alla CERS mandato senza rappresentanza per stipulare con il GSE il ritiro dedicato, saranno destinati per intero al riparto tra i Soci proprietari degli impianti medesimi, suddivisi per gruppi omogenei delle zone di mercato elettrico di competenza e in proporzione alla quota di energia elettrica immessa in rete da ciascun impianto. È comunque facoltà dei Soci proprietari indicare modalità diverse di restituzione del corrispettivo per la vendita di energia elettrica prodotta ed immessa in rete e/o destinare tutti o parte dei loro corrispettivi affinché la CERS li utilizzi per le attività indicate nel successivo art. 9;
- ii. se di proprietà della CERS, saranno utilizzati prioritariamente per ripagare il finanziamento degli impianti e la loro gestione e manutenzione (ordinaria e straordinaria). Le restanti risorse saranno utilizzate per la realizzazione delle attività indicate nel successivo art. 9, fermo restando un limite minimo del 10% annualmente destinato a riserva.

6.3 - Salvo quanto previsto dal precedente comma, punto ii, il finanziamento degli impianti a fonte rinnovabile di proprietà CERS potrà avvenire attraverso gli strumenti finanziari regolamentati dallo Statuto. Per ogni iniziativa il Consiglio di Amministrazione valuterà, assieme ai Soci coinvolti, le opportunità e modalità di realizzazione più convenienti per la CERS.

Articolo 7 - Utilizzo di Eventuali Risorse in Eccedenza

7.1 - Gli eventuali Contributi Economici che non possono essere dati ai Soci per effetto dei limiti imposti dall'articolo 3, comma 2, lettera g) del D.M. del 7.12.2023 (c.d. decreto CACER) e dalle regole tecniche GSE del 22 febbraio 2024 e ss.mm.ii., come pure eventuali ulteriori limiti fissati da Statuto e/o dal Regolamento, saranno utilizzati esclusivamente per le attività di cui al successivo art. 9 aventi ricadute sui territori competenti ai sensi di legge e del Regolamento.

7.2 - L'ammontare complessivo dei contributi che non sono distribuibili ai Soci per effetto dei limiti di cui al comma precedente, sarà dedotto ad ogni Socio interessato dagli effetti del medesimo limite proporzionalmente.

Per chiarezza, a titolo di puro esempio, se A e B, Soci della CERS, dovessero ricevere rispettivamente Contributi Economici di 1.000€ e 2.000€ e, come imprese, il contributo massimo complessivamente erogabile dalla CERS per effetto dei limiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g) del D.M. del 7.12.2023 è di 2.100€, i 900€ da dedurre saranno tolti rispettivamente per 300€ dal Socio A e 600€ dal Socio B.

Articolo 8- Modalità di Erogazione ai Soci

8.1 - L'erogazione diretta delle somme spettanti ai Soci ai sensi del Regolamento potrà essere deliberata nelle seguenti forme:

- i. liquidazione in denaro;
- ii. assegnazione in natura mediante il riconoscimento di buoni spesa o un voucher di pari valore da spendere presso strutture ed esercizi convenzionati con la CERS;
- iii. compensazione delle spese dovute dai Soci.

8.2 - Le modalità adottate saranno quelle formalmente espresse da Soci. Ove non espresse, sarà cura del Consiglio di Amministrazione deliberare in merito.

8.3 - L'erogazione diretta ai Soci avverrà in conformità al regime fiscale di volta in volta applicabile ed entro il termine di 60 giorni dall'incasso delle relative somme da parte della CERS. In caso di fuoriuscita dalla CERS da parte del Socio, saranno devolute allo stesso le somme maturate qualunque esse siano; tutto ciò, al netto degli eventuali importi dovuti dal Socio alle CERS e tolte le spese bancarie di liquidazione.

Articolo 9 - Perseguimento delle Finalità Ambientali, Economiche e Sociali

9.1 - La CERS persegue la finalità di promuovere e fornire benefici ambientali, economici e sociali in favore delle comunità cui appartengono i Soci. In riferimento a tali ambiti, sarà compito del Consiglio di Amministrazione porre in essere, compatibilmente con le risorse disponibili, progetti ed iniziative a tal fine coerenti ed efficaci.

9.2 - La CERS realizza le attività di cui sopra in via diretta o indiretta, destinando, in questo secondo caso, le relative risorse economiche a terzi che siano nella condizione di erogare i relativi servizi o svolgere le relative attività.

9.3 - Le attività da sostenere vengono programmate annualmente. Entro il 30 settembre dell'anno precedente, in accordo con quanto riportato nell'art. 4, i Soci, in forma singola o aggregata, possono proporre attività sullo specifico territorio e/o che interessino due o più Configurazioni.

9.4 - Il Consiglio di Amministrazione valuta le proposte pervenute anche avvalendosi, se necessario, di una Commissione formata da persone esterne alla CERS aventi esperienza in materia di valutazione di progetti, e definisce le priorità di realizzazione delle stesse all'interno del programma di lavoro annuale presentato in Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'attuazione di tale programma in accordo alle risorse economiche effettivamente disponibili. Se necessario, il Consiglio di Amministrazione convoca entro il 31 marzo Assemblee dei Soci, anche in forma separata secondo l'articolo 29 dello Statuto, al fine di promuovere la più ampia condivisione del programma con il corpo sociale.

9.5 - Al fine di dare attuazione a progetti a maggiore valenza e/o meglio valorizzare Contributi Economici troppo limitati a livello di Cabina Primaria, la CERS prevede la possibilità di realizzare iniziative e progetti che vadano oltre i confini delle singole Cabine Primarie e/o che coinvolgano due o più configurazioni della medesima. Tali progetti possono essere realizzati previo il consenso di almeno la maggioranza dei Soci sottostanti le singole Cabine Primarie interessate. Tali progetti possono essere frutto sia di proposte da parte dei Soci che del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 - Attività Rendicontative a Carico del Consiglio di Amministrazione

10.1 - In accordo alle disposizioni di Statuto, il Consiglio di Amministrazione predispone annualmente un rendiconto delle somme spettanti alla CERS ai sensi del Regolamento e della destinazione ed utilizzazione delle stesse. Tale rendiconto potrà tenere conto anche di eventuali altre somme percepite dalla CERS.

10.2 - Il suddetto rendiconto è illustrato ai Soci in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio e pubblicato sul sito della CERS in accordo alle norme di legge.

Articolo 11 - Supporto al Referente

11.1 - Fermo restando quanto previsto dal D.M. del 7.12.2023, dalle regole tecniche GSE del 22 febbraio 2024 e ss.mm.ii., il Consiglio di Amministrazione e il Presidente della CERS possono delegare terzi (con preferenza a realtà del mondo delle cooperative) per gestire le attività operative/amministrative in capo al Referente così definito ai sensi delle norme sulle comunità energetiche.

11.2 - Tenuto conto delle competenze necessarie per assolvere ai compiti e alle mansioni previste, il Consiglio di Amministrazione e il Presidente hanno l'obbligo di rivolgersi in via prioritaria a:

- i. Soci all'interno della CERS;
- ii. Cooperative;
- iii. Enti del Terzo Settore;
- iv. Realtà che in maniera integrata, supportino anche il raggiungimento degli scopi di cui all'art.9.

Articolo 12 - Attivazioni e Promozione di nuove Configurazioni

12.1 - La CERS può attivare nuove configurazioni per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa nel caso in cui, nella medesima Cabina Primaria, siano presenti punti di connessione di almeno 2 Soci aderenti alla CERS, di cui almeno un Socio Consumatore e un Socio Produttore.

12.2 - I Soci prendono atto che, al fine di massimizzare il perseguimento dei fini sociali della CERS, sarà facoltà di quest'ultima rendere pubbliche in forma anonima le curve di produzione e consumo ricadenti all'interno delle singole Cabine Primarie.

Articolo 13 - Disposizioni Finali

13.1 - Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo statuto della comunità energetica rinnovabile e alla disciplina di legge in materia.

13.2 - Ove non diversamente indicato, i termini con la lettera maiuscola, avranno il medesimo significato richiamato nello Statuto. Le definizioni potranno essere utilizzate al singolare o al plurale ove il contesto lo richieda.

(approvato dall'Assemblea il 27 maggio 2026)